

CONVENZIONE
PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI TIROCINO DA PARTE DI ALLIEVI ISCRITTI ALLA
SCUOLA QUADRIENNALE DI PSICOTERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTALE DELL'ADULTO E
DELL'ETA' EVOLUTIVA - TRAINING SCHOOL

T R A

La Scuola quadriennale di specializzazione in psicoterapia, di seguito denominata **“Training School” Psicoterapia cognitivo-comportamentale dell’adulto e dell’età evolutiva**, con sede legale in Via di Santa Costanza n° 21, località Roma, CAP 00198, Prov. RM – partita iva e codice fiscale 05162721004, Rappresentante Legale DOTT. MAURIZIO CECCARELLI nato a [REDACTED]

E

L'**Azienda Sanitaria Locale di Viterbo**, C.F. e P.I. 01455570562, rappresentata dal Direttore Generale f.f. Dr.ssa Antonella Proietti, nata a [REDACTED] domiciliata per la carica presso la sede legale aziendale, in Viterbo, Via Enrico Fermi n. 15.

P R E M E S S O

- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all' art. 18 comma 1, lettera a) della legge 24/06/1997 n. 196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31/12/1962 n.1859;

- che la scuola è abilitata alla formazione in Psicoterapia con Decreto Ministeriale del 10/01/2008 pubblicato sulla G.U. del 25/01/2008 n. 21 ai sensi della legge 18 febbraio 1998 n.56, del D.M. 11 dicembre 1998, n.509 e all’ O.M. 10 dicembre 2004;

VISTA

l’istituenda sede della scuola presso Spoleto e la normativa circa l’accreditamento al riconoscimento dell’istituto ai sensi dell’art. 2, comma 2 del decreto n.509 del 1998;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 l’Azienda accoglie presso le proprie strutture n.2 (due) allievi della Scuola quadriennale di specializzazione in psicoterapia, di seguito denominata Psicoterapia cognitivo-comportamentale dell’adulto e dell’età evolutiva – Training School, senza alcun onere economico a carico dell’Azienda per i tirocinanti.

Art. 2 l’Azienda dichiara che all’interno delle proprie strutture si effettua attività di psicoterapia e che vi sono psicoterapeuti iscritti all’Albo professionale, disponibili a seguire gli allievi tirocinanti, in qualità di tutor.

Art. 3 La presente convenzione avrà durata di anni uno (1) a partire dalla data della stipula, può essere rinnovata alla scadenza con le stesse modalità previste per la stipula previo accordo tra le parti. E' escluso il rinnovo tacito del presente atto. E' ammesso il recesso, da presentare in forma scritta con preavviso di almeno sessanta giorni.

Art. 4 Per l’attuazione di tale rapporto di collaborazione si conviene che all'inizio del tirocinio la Scuola Training School comunicherà all’Azienda i nominativi degli allievi che potranno usufruire delle attività di tirocinio presso le strutture aziendali;

Art. 5 I tirocini formativi e di orientamento attivati, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della legge 196/97, non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro. Il tirocinante è tenuto a:
- svolgere le attività stabilite dal responsabile del servizio o dal tutor;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene i dati, informazioni venute a sua conoscenza.

Lo svolgimento del tirocinio sarà effettuato nelle sedi di Servizio in cui il Tutor Aziendale svolge le sue funzioni.

Il tirocinante, per accedere ai locali aziendali, dovrà essere in regola con le disposizioni sanitarie previste per i lavoratori della sanità pubblica e vigenti durante il periodo contrattuale regolato dalla presente convenzione. La Training School si impegna all'invio di tirocinanti in possesso dei requisiti sanitari richiesti.

Il Progetto formativo individuale per ogni iscritto deve essere consegnato all'Ufficio Tirocini dell'Azienda con largo anticipo prima dell'inizio del tirocinio stesso.

Art. 6 La Scuola si rende disponibile a Scambi Culturali con l'Azienda, al fine di favorire una circolazione di informazioni e di aggiornamento continuo sulle tematiche della Psicoterapia Cognitivo Comportamentale. In quest'ottica, la Training School inviterà i rappresentanti e gli operatori della struttura ospitante a partecipare ad eventi formativi quali Convegni e Workshop teorico pratici.

Art. 7 La Scuola si impegna a provvedere a tutti gli oneri in materia di Assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, nonché l'iscrizione all'INAIL contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento dell'attività di tirocinio (riportati in servizio o per causa di servizio) e malattie. Pertanto, la Scuola solleva l'Azienda da ogni responsabilità relativa alle attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'Azienda e rientranti nel progetto formativo. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, la segreteria della Scuola si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (Reale Mutua e Inail).

L'invio delle relative polizze assicurative all'ASL di Viterbo (Ufficio Tirocini) è propedeutica all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.

Art. 8 Le parti in qualità di titolari autonomi del trattamento, dichiarano reciprocamente di essere informate e acconsentire, che i dati personali vengono trattati esclusivamente per le finalità della convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e conformemente alla normativa di cui al Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e al D. Leg. n. 101 del 10 agosto 2018 relativo all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del citato Regolamento UE.

Art. 9 La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo e può essere registrata in caso d'uso ai sensi dell'articolo 4 della tariffa parte II del DPR 26-04-86/131. Le spese di bollo e registrazione sono a carico della parte richiedente.

Art. 10 Le parti si impegnano a risolvere gli eventuali conflitti concernenti l'applicazione, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione della presente convenzione bonario componimento. Nel caso in cui la controversia non venga risolta positivamente le parti espressamente convengono competente, in via esclusiva, il Foro di Viterbo.

Il presente atto viene letto approvato e sottoscritto.

Roma, _____

Il Rappresentante Legale
"Training School"
Psicoterapia cognitivo-comportamentale
dell'adulto e dell'età evolutiva
Dott. Maurizio Ceccarelli

Viterbo, _____

Il Rappresentante Legale
Azienda Sanitaria Locale di Viterbo
Direttore Generale f.f

Dr.ssa Antonella Proietti